



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
Corso Nizza, 21 - 12100 Cuneo
tel. 0171445372

2015/08.02/000004
Rif. pratica 08.02/237

Parere SUAP per **RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale**
- Autorizzazione Integrata Ambientale installazione sita in **Margarita, Via Alteni** - Ditta **Azienda Agricola AIRALDI Diego** con sede legale in Margarita - **Attività IPPC: 6.6. a) - “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”** - L.R. 44/2000 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, integra la direttiva 2008/1/CE, detta “direttiva IPPC”, e sei altre direttive in una sola direttiva sulle emissioni industriali, dettando obblighi e condizioni di autorizzazione per le attività industriali ritenute ad elevato potenziale inquinante;
- in data 11/04/2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, pubblicato sul S.O.G.U. n. 72 del 27/03/2014, che ha apportato significative modifiche alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) s'intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., o di parte di essa, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopra citati, e che tale autorizzazione può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo Gestore;
- con Provvedimento Autorizzativo Unico prot. n. 4354 del 01/12/2016, del SUAP del Comune di Margarita, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 86669 del 18/11/2016, è stata rilasciata alla Ditta Azienda Agricola AIRALDI Diego, con sede legale in Margarita, Via Cavallotto, 23 – P.IVA 03193290040 – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto sito in **Margarita, Via Alteni** - Attività IPPC: **6.6. a) - “Impianto per l'allevamento intensivo di pollame”** (valida sino al 30/11/2026);
- in data 21/02/2017, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT *Conclusions*) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

- in data 11/02/2020, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Margarita ha inoltrato l'istanza e la relativa documentazione tecnica della Ditta **Azienda Agricola AIRALDI Diego**, con sede legale in Margarita, Via Cavallotto, 23 – P.IVA 03193290040 – finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per lo svolgimento dell'attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**, per l'allevamento sito in **Margarita, Via Alteni**;
- dalla documentazione allegata risulta che la Ditta Azienda Agricola AIRALDI Diego ha effettuato, in data 10/10/2019, il versamento della tariffa istruttoria ai sensi del D.M. 24/04/2008, relativa al riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, a favore della Provincia di Cuneo;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-*quater*, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- tenuto conto delle misure adottate in materia di contenimento dell'emergenza epidemica da COVID-19, in data 09/09/2020, con nota prot. n. 50563, indirizzata al Sindaco del Comune di Margarita, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo ed alla Ditta istante, la Provincia ha convocato, ai sensi dell'art. 14-*bis* della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- per la Conferenza è pervenuto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 di Cuneo, di cui al prot. n. 103994 del 02/10/2020;
- in data 05/10/2020, con nota prot. n. 55510, è stata inviata alla Ditta, in conformità a quanto emerso in sede di Conferenza, una richiesta di integrazioni necessarie ai fini del rilascio del parere di competenza;
- in data 16/10/2020 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta che, con nota prot. n. 63249 del 05/11/2020 sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento, per completezza documentale;
- la mancata comunicazione da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, delle determinazioni entro il termine fissato - ovvero la trasmissione di determinazioni prive dei requisiti di cui al comma tre dell'art. 14-bis, della L. 241/90 e s.m.i., equivale, in conformità ai disposti del comma 4 del medesimo articolo, ad assenso senza condizioni;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT *Conclusions*;

Allegato 1 – pag. 2

tenuto conto di quanto emerso in sede di coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio regionale della disciplina IPPC, con particolare riferimento alle riunioni del 07/05/2018 e 22/01/2019, presso la competente Direzione della Regione Piemonte;

rilevato che il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le suddette BAT *Conclusions*;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce *"In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato"*;
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";
- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;
- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
- la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;

Allegato 1 – pag. 3

- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l’11/04/2014;
- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

DATO ATTO CHE

- a norma dell’art. 29-*quater*, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell’elenco dell’Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali;
- il presente atto, nonché l’AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti nè costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto **il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;**
- **in caso di modifiche** degli impianti o della variazione della titolarità dell’impianto, il Gestore deve darne comunicazione all’Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per

Allegato 1 – pag. 4

territorio, **almeno 60 giorni prima**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative**, con particolare riferimento a:
 - obblighi di **comunicazione** delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (**PUA**), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
 - **divieti** di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
 - **dosi di applicazione** al terreno degli effluenti zootecnici;
 - obblighi di **documentazione del trasporto**;
 - **limitazioni e norme tecniche** inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;

- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:
 - ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
 - comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;

- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da A.R.P.A. Piemonte;

- in attuazione del comma 3 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame con valenza, anche nei termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso **quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame** effettuato sull'intera installazione. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti – I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-*decies* e 29-*quattordecies* del D.Lgs. 152/06;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

atteso altresì che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo, e contestuale modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **Azienda Agricola AIRALDI Diego**, con sede legale in Margarita, Via Cavallotto, 23 – P.IVA 03193290040 – per l'esercizio dell'installazione sita in **Margarita, Via Alteni** - Attività IPPC: **6.6. a) - "Impianto per l'allevamento intensivo di pollame"**;

a condizione che vengano rispettati:

- 1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli **Allegati tecnici n. 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente atto**;
- 2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte **nell'Allegato 2**;

EVIDENZIA CHE

Allegato 1 – pag. 6

- **il presente atto sostituisce il provvedimento di aggiornamento dell'AIA di cui al prot. n. 10255 del 17/02/2021**, nonché il Provvedimento del SUAP del Comune di Margarita prot. n. 4354 del 01/12/2016 (costituente rilascio dell'AIA);
- il presente atto:
 - concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
 - in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Allegato 1 – pag. 7

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

Azienda Agricola AIRALDI Diego
MARGARITA – Via Alteni

ALLEGATO TECNICO 1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE	2
CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE.....	2
Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute	2
<i>Strutture di allevamento.....</i>	<i>2</i>
<i>Consistenza dell'allevamento</i>	<i>3</i>
<i>Tecniche di stabulazione</i>	<i>4</i>
<i>Tecniche di alimentazione</i>	<i>4</i>
<i>Spoglie di animali.....</i>	<i>4</i>
Valutazione aspetti ambientali	4
<i>Produzione e gestione effluenti zootecnici</i>	<i>4</i>
<i>Produzione ed uso dell'energia</i>	<i>5</i>
<i>Emissioni in atmosfera.....</i>	<i>6</i>
<i>Uso dell'acqua e consumi idrici</i>	<i>6</i>
<i>Scarichi acque reflue</i>	<i>7</i>
<i>Gestione rifiuti.....</i>	<i>7</i>
<i>Emissioni sonore</i>	<i>7</i>
<i>Protezione del suolo e delle acque sotterranee</i>	<i>8</i>
APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT	8
Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle BAT <i>Conclusions</i>.....	8
Interventi di adeguamento.....	14
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI	14
Ciclo produttivo.....	14
<i>Prescrizioni</i>	<i>14</i>
Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici.....	15
<i>Prescrizioni</i>	<i>15</i>
Energia.....	16
<i>Prescrizioni</i>	<i>16</i>
Emissioni in atmosfera	16
<i>Prescrizioni</i>	<i>16</i>
<i>Quadro emissivo.....</i>	<i>17</i>
Emissioni Sonore.....	18
<i>Prescrizioni</i>	<i>18</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>18</i>
Uso dell'acqua e scarichi acque reflue.....	18
<i>Prescrizioni</i>	<i>18</i>
<i>Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche</i>	<i>19</i>
<i>Quadro emissivo e limiti di emissione</i>	<i>20</i>

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

L'allevamento è ubicato nel Comune di Margarita, in Via Alteni. Dal punto di vista urbanistico, l'area in cui ricade l'impianto è classificata come "Area agricola". Il sito è ubicato in una zona di aperta campagna, a distanza di oltre 1.000 m dal concentrico di Margarita.

Le strutture dell'installazione sono ubicate al Foglio n. 8, particelle nn. 57, 58, 124 e 131 del Catasto Terreni del Comune di Margarita.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, il Comune di Margarita è inserito nella zona di pianura, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 24-903 del 30 dicembre 2019, e, sulla base della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 36-6882, non è equiparato ai comuni in "Zona di Piano" ai sensi della legge regionale n. 43/2000.

La Classificazione acustica del territorio comunale inserisce l'area dell'impianto di allevamento in classe acustica III - "*Aree urbane e agricole con presenza di attività commerciali e artigianali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici con continuità*".

CARATTERISTICHE DELL'INSTALLAZIONE

Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute

L'allevamento è stato autorizzato, ai sensi della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, con il Provvedimento Autorizzativo Unico prot. n. 4354 del 01/12/2016, del SUAP del Comune di Margarita, in cui è inserito il parere della Provincia di Cuneo, prot. n. 86669 del 18/11/2016, in capo alla Ditta AIRALDI Diego - con sede legale ed operativa in Margarita - P. I.V.A. 03193290040 - per l'esercizio dell'attività IPPC: 6.6. - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di: a) 40.000 posti pollame;

Presso l'installazione viene condotta l'attività di ***allevamento di pollame da carne a terra***.

Unitamente al riesame dell'AIA, il Gestore ha previsto **modifiche** al ciclo di allevamento, aumentando le variazioni di peso, i giorni di allevamento e le categorie animali allevate, sempre nel rispetto della normativa riguardante il benessere animale.

Rispetto alla situazione autorizzata, non sono mutate le strutture né la potenzialità di allevamento.

Strutture di allevamento

L'allevamento è costituito da n. 2 fabbricati ad uso produttivo, identificati con i numeri 1 e 2 (superficie totale pari a 2.626 m²).

Le strutture di allevamento, potenzialmente, possono ricevere 54.166 polli da carne.

I capannoni sono dotati di isolamento termico e ventilazione naturale.

Consistenza dell'allevamento

Nel rispetto della normativa riguardante il benessere animale, non sarà mai superata la densità massima di allevamento di 33 kg/m² di peso vivo.

Tutti i ricoveri sono destinati alla stabulazione di polli da carne, per un **totale di 54.166 posti potenziali**.

Tra un ciclo e l'altro viene praticato un vuoto sanitario pari a 7 giorni. Tale periodo si rende necessario per l'asportazione della pollina e per la disinfezione dei locali.

Per esigenze di mercato e nel rispetto della direttiva inerente il benessere animale, possono essere intraprese differenti tipologie di ciclo produttivo, tra le quali le seguenti:

- Ipotesi 1: 54.166 femmine vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,6 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 8,7 cicli/anno.
- Ipotesi 2: 54.166 femmine, di cui il 33% vendute dopo 35 giorni di allevamento a 1,6 Kg di peso vivo e la rimanenza vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7,4 cicli/anno.
- Ipotesi 3: 36.107 femmine vendute dopo 45 giorni di allevamento a 2,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 7,4 cicli/anno.
- Ipotesi 4: 54.166 animali, di cui circa 18.059 (il 33% degli animali accasati) femmine vendute a 1,6 Kg di peso vivo, 10.620 (circa il 20% degli animali accasati) femmine vendute a 2,4 Kg di peso vivo e 25.487 (circa il 47% degli animali accasati) maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno.
- Ipotesi 5: 25.487 maschi venduti dopo 56 giorni di allevamento a 3,4 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 5,8 cicli/anno.
- Ipotesi 6: 28.886 maschi/femmine venduti dopo 50 giorni di allevamento a 3,0 Kg di peso vivo. Il ciclo di allevamento sarà articolato su 6,4 cicli/anno.

Nella tabella seguente vengono indicate le varie ipotesi di allevamento e il numero dei capi:

Ipotesi n.	n. posti per capi			
	Animali presenti fino a 35 giorni di allevamento (capi venduti 1,6 Kg p.v.)	Animali presenti fino a 42 giorni di allevamento (capi di 2,4 Kg p.v.)	Animali presenti fino a 50 giorni di allevamento (capi venduti a 3,0 kg p.v.)	Animali presenti fino a 56 giorni di allevamento (capi venduti a 3,4 kg p.v.)
1	54.166	-	-	-
2	54.166	36.107	-	-
3	36.107	36.107	-	-
4	54.166	36.107	-	-
5	25.487	25.487	25.487	25.487
6	28.886	28.886	28.886	-

Il ciclo produttivo maggiormente impattante risulta essere quello rappresentato **dall'ipotesi 4** e, pertanto, tutti i calcoli relativi alle produzioni e consumi saranno basati su tale quantitativo di polli.

In caso di particolari condizioni di mercato, la Ditta intenderebbe praticare l'allevamento di una delle seguenti specie:

- Allevamento di 50.000 faraone con produzione di animali di 1,8 kg/capo venduti dopo 90 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).
- Allevamento di 48.000 pollastre con produzione di animali di 1,5 kg/capo venduti dopo 130 giorni di accrescimento (< 33 Kg p.v./m²).

Tecniche di stabulazione

I pavimenti sono realizzati in battuti in calcestruzzo liscio.

Pertanto, il sistema di stabulazione è del tipo a **lettiera integrale**, costituita da lolla di riso, **su tutta la superficie, su pavimentazione piena cementata**.

Vengono inoltre utilizzati "abbeveratoi antispreco".

Tecniche di alimentazione

I mangimi finiti vengono conservati in silos adiacenti i capannoni e l'alimentazione è fornita con razione secca *ad libitum* per fasi. La razione e la tipologia di mangime varia in funzione dell'età dei polli. L'alimentazione viene garantita da un sistema di distribuzione automatizzato, costituito da alimentatori circolari, in materiale plastico, in cui affluisce il mangime dall'alto e si deposita su piatti a bordo rilevato posti sotto la mangiatoia. Le mangiatoie sono sospese mediante funi e la loro altezza varia in funzione della grandezza del pollo.

L'acqua viene somministrata attraverso linee sospese di abbeveratoi a goccia con tazzetta antispreco la cui altezza viene regolata in funzione del peso del pollo.

Su ciascuna linea di distribuzione dell'acqua sono stati installati dei regolatori di pressione e di livello per ottenere un controllo ottimale del flusso che viene erogato a bassa pressione.

Spoglie di animali

La mortalità media stimata è pari al 7%. Il personale addetto all'allevamento, effettuerà quotidianamente delle ricognizioni per allontanare gli eventuali animali deceduti.

Le carcasse sono definite "Materiale di scarto a rischio e ad alto rischio" e possiedono una gestione separata da altri rifiuti (Reg. CE 1069/2009 e s.m.i.). Lo stoccaggio avviene all'interno di apposita cella frigorifera periodicamente svuotata da ditta specializzata.

Nel caso in cui si verificano situazioni di morie eccezionali, sarà cura del Gestore allontanare dal sito le carcasse il più velocemente possibile, mediante ditta autorizzata.

Valutazione aspetti ambientali

Produzione e gestione effluenti zootecnici

Il pollame da carne potenzialmente allevato produrrà la seguente quantità di effluenti zootecnici ed azoto (valori ottenuti sulla base dei coefficienti e metodi di calcolo del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. – aggiornamento in vigore dal 01/01/2020):

Descrizione	Quantità
n. max capi totali/ciclo	54.166 polli da carne
Pollina totale potenzialmente prodotta *	722 m ³ /anno
Azoto al campo potenziale *	13.902 kg/anno

* La produzione di pollina fa riferimento al ciclo produttivo maggiormente impattante, che risulta essere quello descritto alla sopra riportata ipotesi 4.

Presso l'installazione non viene praticato lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento, in quanto **la lettiera esausta viene immediatamente allontanata a fine ciclo e ceduta a terzi.**

Nell'ambito della documentazione presentata ai fini del riesame, il Gestore ha trasmesso un contratto di cessione con una ditta che si impegna a ritirare la totalità della pollina prodotta nell'ipotesi 4, relativa alla maggiore produzione possibile.

In caso di emergenza sanitaria, e/o nel caso non sia possibile procedere con l'immediato conferimento della pollina a causa di impedimenti, il Gestore procede allo stoccaggio provvisorio della pollina in un capannone.

Non vengono prodotte acque di lavaggio, in quanto la pulizia dei ricoveri avviene a secco. Se necessario, viene effettuato il lavaggio e la disinfezione con idropulitrice.

Il Gestore ha provveduto alla comunicazione ai sensi del D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i., dalla quale si possono rilevare:

- il numero dei capi allevati e la loro categoria;
- la quantità di reflui zootecnici prodotti annualmente e il contenuto di azoto;
- il nominativo delle ditte cessionarie e la quantità di pollina ceduta.

Produzione ed uso dell'energia

L'energia elettrica è acquistata dalla rete e viene utilizzata per l'illuminazione dei ricoveri zootecnici e per l'azionamento di apparecchiature (sistema di ventilazione in uso nel periodo estivo e cella frigorifera per le carcasse).

E' presente un gruppo elettrogeno d'emergenza alimentato a gasolio, di potenzialità pari a 33 kW, che si attiva automaticamente nel caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica dalla rete.

L'azienda effettua il riscaldamento delle strutture di allevamento, limitatamente ai pulcini nella prima fase di ogni ciclo, mediante cappe riscaldanti alimentate a GPL. Sono presenti 80 cappe radianti, per una potenzialità totale installata di 352 kW. Il GPL è stoccato in un serbatoio fuori terra da 5000 litri. All'interno del sito non vi sono ulteriori stoccaggi di combustibile; i mezzi agricoli, saltuariamente utilizzati, vengono riforniti di carburante (gasolio) al di fuori dell'installazione.

I capannoni sono dotati di isolamento termico ad alto rendimento, mediante la sovrapposizione di più materiali quali: telone in PVC, 2 strati di lana di vetro da 6 cm, un ulteriore telone in PVC e lamiere esterne.

Con i Piani di Monitoraggio e Controllo annuali, la Ditta ha comunicato i seguenti consumi:

Anno	Consumo GPL [litri]	Consumo energia elettrica [MWh]	Consumi specifici termici (GPL) [Wh/capo/giorno]	Consumi specifici elettrici [Wh/capo/giorno]
2019	23.900	16,603	~12	~1,3
2018	23.774	19,393	~11	~1,4
2017	24.885	17,774	~12,4	~1,4

La Ditta prevede un aumento del consumo elettrico, ipotizzando di incrementare i cicli di allevamento/anno da 5 a 5,8, fino a circa 23 MWh/anno per l'energia elettrica e fino a 28.000 litri/anno di GPL (cui corrispondono 175 MWh/anno di energia termica).

I consumi energetici specifici risultano in linea con quelli riportati nei documenti di riferimento.

Emissioni in atmosfera

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività dell'azienda sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalla fase di stabulazione e dalla rimozione della lettiera esausta a fine ciclo (non viene infatti svolta la fase di stoccaggio né quella di spandimento).

In tutti i capannoni è presente un sistema di **ventilazione naturale, integrato da ventole di raffrescamento nel periodo estivo**: l'aria entra dalle finestre laterali ed esce dalle finestre vasistas poste sopra i portoni di ingresso di ogni capannone. Le finestre laterali sono dotate di chiusura con telo sali/scendi regolate da centraline automatizzate. Nel periodo estivo, si utilizzano ventole per il raffrescamento dell'aria all'interno dei capannoni.

I sistemi di riscaldamento presentano potenzialità termiche inferiori alle soglie per cui risulta necessaria l'autorizzazione espressa alle emissioni in atmosfera.

Nell'impianto non è presente alcun impianto di macinazione. Il mangime finito viene introdotto tramite gli automezzi della ditta mangimistica due volte a settimana, e depositato in apposito cassone in prossimità della recinzione aziendale. Successivamente, il mangime viene stoccato in appositi silos collocati all'estremità di ciascun capannone.

Alla fine del ciclo di allevamento, viene effettuata la pulizia e la disinfezione delle strutture, con prodotti privi di aldeidi.

Le emissioni derivanti dall'allevamento sono state calcolate utilizzando il software BAT-tool e risultano essere le seguenti:

INQUINANTE	STABILAZIONE (t/a)	STOCCAGGIO (t/a)	TRATTAMENTO (t/a)	SPANDIMENTO (t/a)	TOTALE (t/a)
NH ₃	2,887	-	-	-	2,887
CH ₄	-	-	-	-	1,083

Il programma di calcolo indica, altresì, una percentuale di abbattimento delle emissioni rispetto al sistema di riferimento pari al 80 % per l'ammoniaca.

Uso dell'acqua e consumi idrici

L'acqua utilizzata nell'impianto IPPC è interamente prelevata da acquedotto.

Il fabbisogno idrico è prevalentemente determinato dall'utilizzo di acqua per l'abbeveraggio degli animali. In misura minore viene utilizzata l'acqua per la pulizia delle strutture e per le utenze idrosanitarie.

Con i Piani di Monitoraggio e Controllo annuali, la Ditta ha comunicato consumi idrici dell'ordine dei 2.300 mc/anno.

I consumi specifici dichiarati dal Gestore, negli anni di vigenza dell'AIA, sono allineati ai livelli BREF.

Scarichi acque reflue

È presente uno **scarico di acque reflue domestiche** provenienti dai servizi igienici a disposizione degli addetti all'allevamento, sottoposte a trattamento in fossa *Imhoff* e scaricate negli strati superficiali del sottosuolo mediante pozzo perdente.

In relazione **alle acque meteoriche di dilavamento**, la Ditta aveva provveduto ad inoltrare il piano di prevenzione e di gestione di cui al D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R e s.m.i., approvato con l'AIA. In particolare, il Gestore aveva rilevato quanto segue:

- non sussiste il rischio di inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture;
- sui piazzali non viene effettuato stoccaggio di materiali potenzialmente inquinanti ed avviene la movimentazione degli automezzi, pertanto non sussiste il rischio d'inquinamento delle acque meteoriche ricadenti sugli stessi;
- presso le superfici impermeabilizzate scoperte poste nell'area antistante i ricoveri, in occasione dello scarico dei pulcini o del carico degli animali destinati alla macellazione si verifica un imbrattamento con residui di lettiera mista a pollina. In tal caso, tali aree vengono accuratamente spazzate immediatamente al termine delle operazioni ed i residui raccolti riportati all'interno dei ricoveri. Un simile imbrattamento si verifica in occasione dell'allontanamento della pollina dai ricoveri; in tal caso le aree vengono spazzate ed i residui sono allontanati insieme alla pollina stessa;
- i rifiuti sono stoccati in adeguati cassonetti posti in luogo riparato; pertanto, non entrano in contatto con le acque piovane;
- non sono presenti presso l'impianto opere di stoccaggio o di trattamento per le acque di prima pioggia;
- non sono presenti punti di immissione delle acque meteoriche in corpi idrici recettori: le acque piovane ricadenti sull'allevamento s'infiltrano nel suolo circostante;
- nessuna area esterna viene lavata.

Le operazioni di prevenzione e di gestione sono raccolte in apposito disciplinare aziendale, facente parte del piano adottato.

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto delle condizioni relative al regime di **deposito temporaneo**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Emissioni sonore

Il Piano di Classificazione Acustica comunale (PCA) di Margarita inserisce l'area del complesso IPPC in classe III – "Aree di tipo misto". Non si rilevano accostamenti critici.

Agli atti, è presente la documentazione di impatto acustico datata 25/09/2017 relativa al monitoraggio acustico effettuato il 21/09/2017 nel periodo diurno a seguito della messa in esercizio dell'allevamento. I ricettori individuati distano oltre 200 m dal sito aziendale. Dal suddetto monitoraggio, non emergono criticità.

Protezione del suolo e delle acque sotterranee

All'interno dell'installazione non sono presenti serbatoi interrati utilizzati per il deposito di sostanze pericolose, né contenitori o depositi interrati per lo stoccaggio di gasolio. Pertanto, non sussiste il pericolo di potenziali rilasci nel suolo o nel sottosuolo.

Presso l'allevamento è presente un serbatoio fuori terra per lo stoccaggio del GPL.

L'area sulla quale è ubicato l'allevamento presenta una vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee di grado "estremamente elevato"¹ (Cfr. "Studio e valutazione della vulnerabilità intrinseca delle acque sotterranee", sviluppato – per conto della Provincia di Cuneo – dal Gruppo di Lavoro in Idrogeologia Applicata del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, dell'Ambiente e delle Geotecnologie del Politecnico di Torino nel corso del biennio 2003-2005.).

Unitamente alla documentazione allegata alla domanda di riesame, il Gestore ha trasmesso una relazione di aggiornamento della "verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento", datata 06/11/2019, redatta ai sensi del ai sensi del D.M. 104 del 15/04/2019.

In esito alle valutazioni sviluppate, e considerando, in particolare, che *"il gasolio non sarà stoccato all'interno del sito produttivo in oggetto"*, il Gestore ha ritenuto che, per l'installazione di che trattasi, non sussista l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE BAT

Ai sensi di legge, l'analisi di conformità alle Migliori Tecniche Disponibili è stata effettuata per confronto con le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili - **BAT Conclusions** - pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 21/02/2017.

Sono stati altresì tenuti in considerazione anche altri documenti di riferimento: BRef comunitari (documenti pubblicati dalla Commissione europea in attuazione dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 96/61/CE o dell'art. 16, paragrafo 2 della direttiva 2008/1/CE) nonché, quale utile riferimento tecnico, il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59").

Riesame sull'installazione nel suo complesso alla luce delle **BAT Conclusions**

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 1: sistema di gestione ambientale	SI	Bat 1: al fine di migliorare la prestazione ambientale, la ditta si atterrà ad un sistema di gestione ambientale che

¹ L'attribuzione di un grado di vulnerabilità "estremamente elevato" è dovuto, in particolare, alla ridotta profondità – rispetto al piano campagna – alla quale si attesta il livello piezometrico della falda superficiale, nonché alla tipologia del sedimento costituente l'acquifero che, nel caso specifico, risulta caratterizzato da un'elevata permeabilità.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		<p>comprenderà i principali aspetti in merito alla gestione degli animali, delle lettiere esauste, dei rifiuti, delle aree esterne ai fabbricati di allevamento, formazione del personale, controllo giornaliero dei principali parametri dell'allevamento quali umidità temperatura consumo idrico ed alimentare, e verifica della documentazione inerente a Comunicazioni quali 10/R, PUA, registri di cessione pollina o fertilizzazione. Il gestore si impegna a verificare annualmente la disponibilità di nuova tecnologia relativamente agli impianti presenti in azienda. Saranno applicate tutte le BAT disponibili e pertinenti all'attività esercitata i cui obiettivi saranno compresi nel PMC. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno programmati per ogni ciclo produttivo; con specifico riferimento alle possibili situazioni di emergenza è disponibile anche un protocollo in remoto che avvisa di situazioni di non normalità relativamente ad anomalie dell'impianto del gas, distribuzione acqua ed energia elettrica.</p>
BAT 2: buona gestione	SI	<p>Bat 2a: il sito esistente è stato correttamente ubicato in quanto è garantita la riduzione del trasporto di animali e materiali; la gestione è funzionale alla prevenzione dell'inquinamento idrico.</p> <p>Bat 2b: tutto il personale è formato in merito a normative pertinenti l'allevamento, la salute, il benessere degli animali, la gestione degli effluenti, la sicurezza dei lavoratori, pianificazione delle attività, gestione delle emergenze, riparazione e manutenzione delle attrezzature.</p> <p>Bat 2c: non si prevede la necessità dell'elaborazione di un piano di emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti in quanto è escluso che si possano verificare inquinamenti alle fonti d'acqua; eventi potenziali quali perdite, crollo di depositi di stoccaggio liquami, deflussi da cumuli di effluenti, versamento di oli minerali sono esclusi in quanto non sono previste opere di stoccaggio per effluenti ed utilizzo di olii minerali.</p> <p>Bat 2d: si garantisce la manutenzione ordinaria delle attrezzature presenti quali distributori di acqua e mangime, sistemi di ventilazione e sensori di temperatura, silos, pulizia dell'azienda, gestione dei parassiti ed immediata riparazione in caso di guasti.</p> <p>Bat 2e: è garantita la corretta gestione delle carcasse animali mediante l'utilizzo di apposita cella frigorifera e corretta gestione dello smaltimento.</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 3: gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e le emissioni di ammoniaca	SI	<p>Bat 3a: il contenuto di proteina grezza è ridotto per mezzo di una dieta N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi liberi.</p> <p>Bat 3b: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione: sono state individuate 3 fasi di alimentazione: da 1 a 10 giorni di vita dei pulcini, da 11 a 25 giorni, da 26 giorni a fine ciclo.</p> <p>Bat 3c, d: la dieta è integrata con amminoacidi sintetici in modo da evitare carenze nel profilo degli amminoacidi ed enzimi per aumentarne la digeribilità.</p> <p>Totale azoto escreto kg/posto animale/anno < 0,60.</p>
BAT 4: gestione alimentare per ridurre il fosforo totale escreto	SI	<p>Bat 4a: applicazione di un'alimentazione multifase con formulazione dietetica adatta alle esigenze specifiche del periodo di produzione.</p> <p>Bat 4b, c: nei mangimi vengono aggiunti fitasi e fosfati inorganici per migliorare la digeribilità del fosforo fitico presente.</p> <p>Totale fosforo escreto kg/posto animale/anno < 0,25.</p>
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5a - BAT 5b - BAT 5c - BAT 5d - BAT 5e	SI	<p>Bat 5a: vengono periodicamente registrati i consumi idrici dati da lettura di misuratore di volume installato sulla mandata dell'acquedotto.</p> <p>Bat 5b: periodica manutenzione degli impianti e tempestiva riparazione delle eventuali perdite.</p> <p>Bat 5c: pulizia dei ricoveri e delle attrezzature mediante pulitori ad alta pressione.</p> <p>Bat 5d: utilizzo di adeguate attrezzature di alimentazione e distribuzione dell'acqua con disponibilità continua.</p> <p>Bat 5e: periodica verifica delle attrezzature per l'acqua potabile.</p>
BAT 5: uso efficiente dell'acqua: - BAT 5f	NO	<p>Bat 5f: non applicabile.</p>
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8a - BAT 8b - BAT 8c - BAT 8d - BAT 8h	SI	<p>Bat 8a, b: ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento tramite automazione e minimizzazione del flusso d'aria mantenendo la zona di comfort termico per gli animali; utilizzo di ventilatori per raffrescamento estivo con consumo di energia specifico basso; minima resistenza al flusso; corretta distribuzione delle attrezzature di riscaldamento raffreddamento, dei sistemi di ventilazione, dei sensori di temperatura e delle zone riscaldate.</p> <p>Bat 8c: utilizzo per ogni fabbricato di materiale isolante impermeabile: i capannoni sono dotati di isolamento termico ad alto rendimento, mediante la sovrapposizione di più materiali quali telone in PVC + 2 strati di lana di</p>

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		vetro di 60 mm + ulteriore telone in PVC + lamiera. Le pareti dei fabbricati sono costituite da pannello sandwich ad alto isolamento dello spessore di mm 50. Bat 8d: utilizzo di un'illuminazione efficiente tramite lampade a neon. Applicazione di idonei schemi di illuminazione a periodo di illuminazione variabile. Bat 8h: utilizzo di ventilazione mista in tutti i capannoni.
BAT 8: uso efficiente dell'energia - BAT 8e - BAT 8f - BAT 8g	NO	Bat 8e, f, g: non applicate.
BAT 9: prevenire o ridurre le emissioni sonore mediante un piano di gestione del rumore	NO	Bat 9: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità.
BAT 10: prevenire o ridurre le emissioni di rumore mediante l'utilizzo di tecniche: - BAT 10a - BAT 10b - BAT 10c - BAT 10d - BAT 10e - BAT 10f	SI	Bat 10a: sono garantite distanze minime fra l'impianto ed eventuali recettori sensibili. Bat 10b: le attrezzature non sono poste in concomitanza di recettori sensibili; la posizione dei silos per lo stoccaggio del mangime è tale da minimizzare la lunghezza dei tubi di erogazione verso il fabbricato, in quanto posti adiacenti e collocati in un'area ristretta in modo tale da limitare il movimento dei veicoli nel sito. Bat 10c: sono attuate misure operative quali chiusura delle porte dell'edificio, utilizzo delle apparecchiature da parte di personale formato, concentrazione delle attività rumorose durante le ore diurne, disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione, funzionamento delle coclee piene di mangime, nessuna area esterna soggetta a raschiamento delle pale dei trattori. Bat 10d: utilizzo di ventilatori estivi ad alta efficienza e collocazione di pompe e compressori in locali chiusi. Le attrezzature che possono produrre rumore sono tutte omologate. Bat 10e: qualsivoglia futuro intervento tecnico terrà conto dell'obiettivo della riduzione dell'impatto acustico. Bat 10f: non si ritiene necessaria la realizzazione di barriere fonoassorbenti per mancanza di recettori sensibili.
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11a - BAT 11b - BAT 11c	SI	Bat 11a: utilizzo di lettiera data da lolla di riso che non risulta essere polverulenta; fresatura della lettiera; applicazione di alimentazione ad libitum; operazioni di rimozioni lettiera con finestre chiuse e portoni aperti.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
BAT 11: ridurre emissioni di polveri - BAT 11b - BAT 11c	NO	Bat 11b: non applicata. Bat 11c: non applicabile.
BAT 12: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante un piano di gestione degli odori	NO	Bat 12: la Ditta si riserva di sviluppare eventuali approfondimenti nel caso si manifestassero criticità
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13a - BAT 13b - BAT 13c	SI	Bat 13a: la Ditta indica che è garantito il rispetto di adeguate distanze verso i recettori sensibili. Bat 13b: mantenimento della lettiera asciutta e in condizioni aerobiche. Bat 13c: l'impianto si trova in area distante dai recettori sensibili.
BAT 13: prevenire o ridurre le emissioni di odori mediante una combinazione di tecniche - BAT 13d - BAT 13e - BAT 13f - BAT 13g	NO	Bat 13d: non applicabile. Bat 13e: non è prevista la realizzazione di strutture di stoccaggio effluenti. Bat 13f: non pertinente in quanto non si prevedono impianti di trattamento degli effluenti. Bat 13g: non pertinente in quanto non si prevede l'utilizzo agronomico degli effluenti.
BAT 14: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido	NO	Bat 14 a, b, c: l'azienda non pratica lo stoccaggio della pollina all'esterno delle strutture di allevamento poiché la stessa sarà allontanata a fine ciclo ed immediatamente ceduta a terzi
BAT 15: prevenire o ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque	NO	Bat 15 a, b, c, d, e: non risulta necessario stoccare l'effluente solido prodotto in quanto avviato a cessione a terzi immediata.
BAT 16: ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio del liquame	n.a.	Bat 16: non si prevede la produzione di liquame data la tipologia di stabulazione utilizzata.
BAT 19: ridurre le emissioni nell'aria e	n.a.	Bat 19: non viene effettuato il trattamento in loco degli effluenti zootecnici.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (SI/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
nell'acqua se si applica il trattamento in loco degli effluenti		
BAT 20: prevenire o ridurre le emissioni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	NO	Bat 20: cessione a terzi di tutta la pollina prodotta.
BAT 21: prevenire o ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento	Non pertinente	Bat 21: non si riscontra la produzione di liquame.
BAT 22: incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	NO	Bat 22: cessione a terzi di tutta la pollina prodotta.
BAT 23: stima o calcolo della riduzione delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento	SI	Bat 23: la Ditta precisa che non risulta possibile abbattere ulteriormente le emissioni di ammoniaca dal momento che le tecniche utilizzate in allevamento per l'intero processo (stabulazione animali e gestione pollina) risultano essere BAT. Il gestore è comunque attento ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli, a gestire gli impianti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni e a mantenere le botole dei silos di stoccaggio mangime sempre chiuse se non durante la fase di carico del mangime stesso. Rispetto al sistema di riferimento, la Ditta ha calcolato, con il software BAT-tool, una riduzione pari a circa l'80% delle emissioni di NH ₃ dell'intero processo.
BAT 32: ridurre le emissioni in ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne	SI	Bat 32a: i capannoni non sono dotati di ventilazione forzata. Bat 32b: non pertinente. Bat 32c: i capannoni sono muniti di ventilazione naturale. Il pavimento è pieno in cemento e interamente ricoperto di lettiera; gli effluenti di allevamento sono rimossi alla fine di ogni ciclo produttivo; ogni fabbricato è dotato di sistema di controllo quotidiano dei parametri ambientali, alimentazione per fasi e sistema di abbeveraggio antispreco.

BAT N.: Riferimento alla numerazione delle BAT e all'argomento trattato	Applicata (Si/NO)	Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT
		Bat 32d, e, f: non pertinenti. BAT-AEL: si garantisce il rispetto riguardante l'emissione di NH ₃ /posto animale/anno calcolato in: - 0,05 per il capannone 1 - 0,05 per il capannone 2

Interventi di adeguamento

Fatta salva l'attuazione di tutto quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", non sono stati individuati interventi di adeguamento rispetto alla situazione autorizzata.

QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI

Ciclo produttivo

Prescrizioni

- 1) L'impianto può essere utilizzato per **l'allevamento di pollame da carne**. La potenzialità di allevamento autorizzata è pari a **54.166 capi**, con particolare riferimento ai posti pollame riportati nel precedente paragrafo "*Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute*";
- 2) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le Conclusioni sulle BAT. In particolare - **fatte salve specifiche prescrizioni** - deve essere attuato quanto riportato nella colonna "*Descrizione situazione aziendale e informazioni sulle modalità di applicazione delle BAT*", di cui al precedente capitolo;
- 3) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- 4) dev'essere prevenuta la produzione di rifiuti, a norma della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.; in caso contrario, i rifiuti sono riutilizzati, riciclati, recuperati oppure, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone ogni impatto sull'ambiente;
- 5) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- 6) le attività produttive e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella documentazione allegata all'istanza, e successive integrazioni, per il RIESAME dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del

Allegato 1 – pag. 14

presente provvedimento. In particolare, l'attività deve essere condotta nelle strutture di allevamento e nel rispetto della consistenza di cui al capitolo "Descrizione dell'installazione, del ciclo produttivo e delle principali modifiche intervenute". La consistenza di allevamento deve intendersi sempre subordinata ai provvedimenti assunti dalle Autorità Sanitarie e Veterinarie, con particolare riferimento all'applicazione delle norme in materia di benessere animale. Per modifiche rispetto alla consistenza e/o alle categorie animali autorizzate nel presente provvedimento - sia in applicazione delle norme in materia di benessere animale, sia per scelte di gestione - si rimanda alla successiva prescrizione n. 8;

- 7) il Gestore deve adottare gli accorgimenti necessari a garantire adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi, provvedendo, in particolare ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente;
- 8) ogni modifica delle attività e/o dei presidi anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., quale modifica sostanziale;
- 9) la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- 10) al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il Gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria; a tal fine, **presso l'accesso all'installazione deve essere indicato un recapito telefonico di reperibilità**;
- 11) il Gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, di benessere animale e le norme sanitarie sulla gestione dei farmaci, delle carcasse e della biosicurezza animale;
- 12) la cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata all'Autorità competente ed agli altri Enti interessati. Il gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
- 13) dev'essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- 14) a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

Gestione e utilizzo agronomico effluenti zootecnici

Prescrizioni

- 1) il Gestore deve effettuare controlli frequenti della qualità della lettiera e deve garantire che la paglia, o il materiale lignocellulosico utilizzato, sia sempre presente in quantità sufficiente a mantenere la lettiera opportunamente asciutta e, in ogni caso, palabile;

Allegato 1 – pag. 15

- 2) devono essere altresì adottati opportuni accorgimenti di buona gestione della lettiera stessa (es.: coibentazione e/o ventilazione e/o condizionamento termico dei ricoveri, fresatura periodica della lettiera durante il ciclo di allevamento, ecc.);
- 3) presso l'installazione non può essere effettuato lo stoccaggio della pollina all'esterno dei ricoveri di allevamento;
- 4) la pollina estratta dai ricoveri dev'essere immediatamente caricata su mezzi di trasporto, senza ricorrere a cumuli temporanei sui piazzali;
- 5) in caso di emergenza sanitaria, prima di essere correttamente smaltita, la pollina dev'essere interamente mantenuta all'interno di uno dei ricoveri di allevamento;
- 6) il trasporto degli effluenti zootecnici deve essere attuato, dai soggetti interessati, con mezzi che rispondano sia ai requisiti necessari in relazione alle caratteristiche degli stessi, sia alle vigenti normative in materia.

Energia

Prescrizioni

- 1) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace; l'azienda dovrà effettuare le sostituzioni delle apparecchiature e dei sistemi di illuminazione considerando i criteri di minor consumo e maggiore efficienza energetica.

Emissioni in atmosfera

Prescrizioni

- 1) il Gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli. A tal fine, deve essere posta particolare attenzione alle operazioni di rimozione della lettiera esausta a fine ciclo;
- 2) i sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza;
- 3) nel caso in cui, durante la gestione dell'installazione, vengano segnalate criticità olfattive, l'Azienda dovrà adottare interventi tecnico-gestionali atti a ridurle, nonché rispettare le prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti competenti.

Quadro emissivo

STABILIMENTO: AIRALDI Diego – Sede operativa in MARGARITA, Via Alteni				
FONTE EMISSIVA	PROVENIENZA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
D1 – D2	CAPANNONI 1-2 DI ALLEVAMENTO BROILERS (finestre laterali e finestre poste sopra i portoni d'ingresso, ventole di raffrescamento)	EMISSIONE DIFFUSA	NH₃ CH₄ POLVERI TOTALI	ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE, INTEGRATA DA VENTOLE DI RAFFRESCAMENTO NEL PERIODO ESTIVO LETTIERA INTEGRALE ESTESA A TUTTA LA SUPERFICIE DEI CAPANNONI ABBEVERATOI ANTISPRECO RETI SULLE FINESTRE RIMOZIONE DELLA LETTIERA A FINE CICLO A VENTOLE FERME DISINFEZIONE CON PRODOTTI PRIVI DI ALDEIDI
D3 – D4	SILOS ESTERNI STOCCAGGIO MANGIME	EMISSIONE DIFFUSA	POLVERI TOTALI	BOTOLE APERTE UNICAMENTE IN OCCASIONE DEL CARICO

La Ditta è esentata dall'effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché ulteriori autocontrolli periodici.

Emissioni Sonore

Prescrizioni

- 1) tutte le modifiche degli impianti e/o delle attrezzature, conseguenti ad ammodernamenti e/o manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, devono essere attuate verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Quadro emissivo e limiti di emissione

Il quadro emissivo di riferimento, ai sensi della vigente normativa di settore, è quello definito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per la redazione dei Piani di Classificazione Acustica (PCA) comunale. I valori limite di emissione ed immissione previsti dalla normativa sono riportati nelle seguenti tabelle A, B e C. Per l'estensione territoriale delle aree a diversa classificazione acustica, il riferimento è rappresentato dal PCA del Comune di Margarita (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2004) e sue eventuali varianti.

Uso dell'acqua e scarichi acque reflue

Prescrizioni

- 1) devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
- 2) devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti idonei strumenti per la misura dell'acqua complessivamente prelevata presso l'allevamento;
- 3) deve essere presente un sistema di registrazione dei parametri misurati dagli strumenti di misura delle acque prelevate, con indicazione della data delle letture, nonché dei volumi totalizzati su base annua. Le registrazioni devono essere conservate per le verifiche degli Organi di controllo;
- 4) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- 5) è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee;
- 6) è vietato lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di reflui contenenti le sostanze indicate al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) deve essere garantito il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di raccolta, convogliamento, trattamento e scarico delle acque reflue (es. pozzetti, tubazioni, pompe, impianti di depurazione), anche attraverso periodici interventi di manutenzione (es. estrazione fanghi);
- 8) i fanghi di depurazione ed eventuali altri residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione degli impianti di depurazione devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

- 9) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo recettore;
- 10) deve provvedersi, non appena possibile, all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 11) nell'esercizio dello scarico devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché le norme igieniche eventualmente impartite dalle autorità sanitarie locali;
- 12) si considera altresì vincolante e prescritto quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente in materia e qui non espressamente contemplato.

Prescrizioni specifiche per il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche

- 1) il Piano di prevenzione e di gestione deve essere messo in atto così come descritto nella documentazione a suo tempo presentata;
- 2) è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
- 3) devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione i sistemi di raccolta, convogliamento e scarico proposti nel Piano di prevenzione e gestione;
- 4) deve essere garantita una buona gestione delle aree scoperte ed, in particolare, devono essere evitate condizioni d'imbrattamento delle superfici esterne dell'allevamento;
- 5) le movimentazioni di animali, effluenti zootecnici, rifiuti, ed altri materiali non devono causare contaminazioni della matrice suolo/sottosuolo/acque sotterranee, neanche in caso di sversamenti accidentali.
- 6) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
- 7) è fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici e gestionali che gli Organi di controllo ritengano necessari al fine di tutela ambientale.

Relativamente ai trattamenti ed alle modalità di allontanamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, nonché della parte delle acque meteoriche di dilavamento non definibili "acque di prima pioggia" (anche in quanto non contaminate), si demanda ai regolamenti edilizi comunali, in forza del comma 3 dell'art. 2 del citato D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i..

Quadro emissivo e limiti di emissione

N° totale punti di scarico finale - 1

N° Scarico finale ²	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza	Impianti/fasi di trattamento	Modalità di scarico ³	Portata media di scarico (mc/anno)	Recettore ⁴	Descrizione	Limiti di emissione
S1 Comune di Margarita Via Alteni Foglio: 8 Particella catastale: 131	Servizi igienici e spogliatoi	Fossa Imhoff per le acque nere	Saltuario	7 (dato stimato)	SSU	Pozzo perdente	Nessun limite di concentrazione nelle acque scaricate. Obbligo di conformità dei sistemi di trattamento alle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 5 della D.C.M. 04/02/1977 (ai sensi del combinato disposto D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 124, c.3 e L.R. 13/90 e s.m.i., art. 1

Le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio delle aree esterne devono essere gestite secondo il piano di prevenzione e gestione predisposto ai sensi del DPGR n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.

² Identificazione e numerazione progressiva (es. S1, S2, S3 ecc.) dei punti di emissione nell'ambiente esterno delle acque reflue generate dal complesso produttivo.

³ Tempistica di scarico: scarico continuo, saltuario, periodico ed l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno).

⁴ Recapito dello scarico (F: fognatura, AS: acque superficiali, SU: suolo o SSU: strati superficiali del sottosuolo).

Autorizzazione Integrata Ambientale
RIESAME con valenza di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale

Azienda Agricola AIRALDI Diego
MARGARITA – Via Alteni

ALLEGATO TECNICO 2
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA.....	2
CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)	3
CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)	4
PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore).....	5
UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)	5
EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)	6
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE	7

PREMESSA

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto e, più in generale, il sistema di gestione ambientale dell'attività IPPC, sotto la responsabilità del Gestore assicura, nelle diverse fasi di vita dell'attività, un efficace monitoraggio delle emissioni nell'ambiente.

Il sistema di monitoraggio delle emissioni dell'attività IPPC può essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore;
- i controlli a carico dell'Autorità pubblica di controllo.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e controllati dal Gestore dell'impianto, tenendo conto che, per gli impianti di cui al P.to 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti, come indicato nell'art. 29-sexies, comma 3 del medesimo decreto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione del piano di monitoraggio e controllo e devono essere adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio giornaliera, s'intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.
2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:
 - organizzati in forma chiara ed utilizzabile;
 - registrati, in ogni caso, dal Gestore con l'ausilio di strumenti informatici che consentano l'organizzazione dei dati in file .xls (o altro *database* compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse devono essere correlabili i certificati analitici;
 - trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell'allegato tecnico 1. **In caso di variazione di titolarità, il vecchio ed il nuovo Gestore devono provvedere a trasmettere i dati di competenza della rispettiva gestione.**
3. Entro il **30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - b) comprendere un file .xls (o altro *database* compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve essere trasmesso anche su supporto informatico.
4. A corredo dell'istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l'effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Numero capi in entrata e in uscita, suddivisi per categoria	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di vendita	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero medio di capi allevati nell'anno (presenza media di capi suddivisi per categoria)	Calcolo sulla base del registro di stalla	unità	-	-	Riepilogo annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Numero di capi morti suddivisi per categoria o tasso di mortalità	Calcolo sulla base del registro di stalla e/o dei documenti di smaltimento carcasse	unità o %	-	-	Riepilogo annuale	
Consumo di mangime	Calcolo sulla base di fatture o registri	Kg	-	-	Riepilogo annuale	Indicare: <ul style="list-style-type: none"> - la formulazione dei mangimi somministrati; - le quantità di proteina grezza e di aminoacidi di sintesi somministrati. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

CICLO PRODUTTIVO (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa Oppure Stima mediante analisi degli effluenti	kg/capo/anno Azoto e Fosforo totali escreti rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali oppure Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo	-	Riepilogo annuale	Dati da inserire nella relazione annuale. I dati devono essere conservati per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONSUMI ENERGETICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo di energia elettrica	Misura diretta continua	MWh	Lettura contatore	Punto di consegna energia elettrica	Riepilogo consumi: annuale	Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
Consumo di GPL	Misura diretta discontinua	m ³ o litri	-	-		
Consumo di gasolio	Misura diretta discontinua	m ³ o litri	-	-		
Consumo specifico di energia elettrica	Calcoli sulla base dell'energia / del combustibile utilizzati rispetto al numero medio dei capi allevati nell'anno	Wh / giorno / capo	-	-		
Consumo specifico di energia termica						

PRODUZIONE E GESTIONE EFFLUENTI ZOOTECNICI (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Pollina ceduta a terzi	Annotazione / conservazione documenti	m ³ oppure t	Annotazione su apposito registro ovvero conservazione della documentazione fiscale, relativamente alle quantità cedute ed ai soggetti cessionari.	Operazioni di cessione a terzi di pollina	Entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di cessione	Apposito registro ovvero documentazione fiscale relativa alle cessioni sempre presente presso l'allevamento e da conservare per almeno 5 anni.

UTILIZZO DELL'ACQUA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Consumo idrico	Misura diretta continua	m ³	Lettura contatore	Prelievo dall'acquedotto	Riepilogo consumi: mensile	Deve essere presente idoneo sistema di misura dell'acqua complessivamente utilizzata per l'allevamento. Dati di riepilogo da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.
	Controllo condizioni operative del sistema di distribuzione dell'acqua	-	Controllo visivo	Sistemi di distribuzione dell'acqua	Giornaliera	In caso di perdite o anomalie, devono essere messi in atto interventi di riparazione.
			Controllo pressione di erogazione agli abbeveratoi	Abbeveratoi	Mensile	
Consumo specifico di acqua	Calcoli sulla base dei consumi e della produzione	m ³ / capo / anno	-	-	Annuale	Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa oppure Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione		Cfr. BAT <i>Conclusions</i>		Riepilogo annuale	Stima mediante bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento – per ciascuna categoria di animali oppure Calcolo mediante misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione – per ciascuna categoria di animali Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

(segue)

EMISSIONI IN ATMOSFERA (controlli a carico del gestore)

(continua)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE	U.M.	METODICA	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA	NOTE
Monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione oppure Stima mediante fattori di emissione			Cfr. BAT <i>Conclusions</i>	Riepilogo annuale	Calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente) oppure Stima mediante fattori di emissione. Dati da inserire nella relazione annuale e conservare per almeno 5 anni presso l'allevamento.

CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M. 24/04/2008	-	Le frequenze dei controlli ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 24 aprile 2008 sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale recepito con D.G.R. 9 maggio 2016 n°44-3272, come previsto dall'art. 29- <i>decies</i> , comma 11- <i>ter</i> del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.